

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da:

M(omissis) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. (omissis), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. (omissis)

**ATTORE**

contro

**BANCA**(C.F. xxx), con il patrocinio dell'avv. (omissis) e dell'avv. (omissis) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. (omissis)

**CONVENUTO**

E(omissis) S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. (omissis)

**TERZO CHIAMATO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.**

La domanda non è fondata e va quindi rigettata.

Nessuna contestazione è stata sollevata dall'attore sull'autenticità della propria firma di sottoscrizione del modulo di bonifico (doc. 3 attoreo e doc. 4 di parte convenuta **BANCA**) 26.6.2014.

Quand'anche fosse confermata la firma in bianco di detto modulo, ciò non di meno la pretesa attorea non può essere accolta: l'irrelevanza dell'addebito mosso alla banca (l'avere dato corso all'operazione di addebito in assenza di autorizzazione scritta da parte del correntista disponente) è comprovata dalla successione temporale delle operazioni, e cioè di quella di firma del modulo di bonifico in favore di E(omissis) Srl (26.6.2014) e quella di effettuazione dell'operazione di trasferimento della (26.6.2014, doc. 9 prodotto dallo stesso attore).

Detta contestualità evidenzia e comprova che l'operazione di addebito della somma di €. 144.000,00 in favore di E(omissis) Srl sia stata disposta (ed autorizzata) dall'attore nel medesimo contesto ambientale (ambienti della banca) e temporale e non necessitasse quindi di alcuna autorizzazione scritta.

Ciò vale a ritenere destituite di fondamento le pretese attoree.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

A)Rigetta la domanda proposta da M(omissis);

B)Condanna l'attore M(omissis) alla refusione delle spese di causa, liquidate per **BANCA** in €. 21.427,09 Iva se dovuta compresa come da nota in atti e per E(omissis) Srl in €. 13.430,00 oltre accessori se dovuti.

Verona, 25 settembre 2023

Il Giudice  
dott. Francesco Fontana